

L.R. 15 gennaio 1986, n. 2 ⁽¹⁾.

Provvedimenti a favore delle scuole e delle Università calabresi per contribuire allo sviluppo della coscienza civile e democratica nella lotta contro la criminalità mafiosa ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 22 gennaio 1986, n. 4.

(2) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 15 marzo 2005, n. 295* e la *Delib.G.R. 25 giugno 2007, n. 360*.

Art. 1

La Regione Calabria, per contribuire alla lotta contro la violenza organizzata e contro la mafia anche sul piano educativo e culturale, stimolando le giovani generazioni allo studio ed alla conoscenza critica del fenomeno mafioso nei suoi vari aspetti e per concorrere allo sviluppo della coscienza civile e democratica, attua a favore delle scuole calabresi di ogni ordine e grado, nonché delle Università calabresi, interventi di sostegno al fine:

1) di incentivare attività didattiche integrative e di sperimentazione, ricerche individuali e di gruppo, indagini, sociali, seminari, dibattiti, cineforum, mostre fotografiche, ed ogni altra attività utile ad una reale conoscenza del fenomeno mafioso e delle sue cause, nonché delle sue implicazioni storiche, socioeconomiche, politiche e di costume;

2) di dotare le istituzioni di cui sopra di materiale bibliografico, cinematografico e videoregistrato e di ogni altro sussidio di suo collettivo tendente a documentare, con riferimento specifico, ma non esclusivo, alla Calabria, la nascita, l'evoluzione e l'attuale stato della criminalità mafiosa;

3) di favorire l'educazione alla democrazia ed alla non violenza;

4) di stimolare esigenza di rinnovamento della società calabrese.

Le iniziative e le attività di cui alla presente legge, indirizzate primariamente all'approfondimento della conoscenza specifica del fenomeno mafioso da parte dei giovani che frequentano le scuole e le università, possono anche tendere al coinvolgimento delle famiglie e dei cittadini del territorio sul quale insistono le istituzioni che le organizzano.

Art. 2

Per il conseguimento delle finalità previste dal precedente articolo, la Regione si ispira al metodo della programmazione ed elabora piani annuali e triennali di investimento.

Art. 3

Istituzione del Comitato permanente.

[1. Presso l'Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione è istituito un Comitato permanente di studio, documentazione e proposta sulle materie della presente legge, presieduto dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione o suo delegato, e composto:

a) dal Dirigente scolastico regionale o suo delegato;

b) dal Presidente ANCI regionale o suo delegato;

c) da un Magistrato designato dalla A.N.M. - Sezione calabrese;

d) da un rappresentante designato di concerto dalle organizzazioni sindacali regionali del settore, maggiormente rappresentative;

e) da un rappresentante del Centro di ricerca e documentazione dell'UNICAL (Università della Calabria);

f) da tre esperti di comprovata competenza, nominati dalla Giunta regionale di cui: un docente universitario, un dirigente scolastico di scuola di 2° grado e un dirigente scolastico di scuola di base.

2. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario dell'Assessorato competente.

3. Il Comitato si avvale del supporto dell'Osservatorio regionale sul fenomeno mafioso allocato presso lo stesso Assessorato alla Pubblica Istruzione.

4. Il Comitato ha compiti operativi di indagine, monitoraggio e ricerca sulla evoluzione e gli effetti dei fenomeni criminali. Tali compiti saranno meglio definiti con provvedimento della Giunta regionale.

5. Ai componenti del Comitato, ove dovuta, spetta l'indennità di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali; ai componenti estranei all'Amministrazione regionale spetta, inoltre, un gettone di presenza in misura analoga a quanto disposto per i componenti i comitati di controllo sugli atti degli enti locali.

6. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale non appena risulti designata la metà più uno dei suoi componenti] ⁽³⁾.

(3) Il presente articolo, già modificato dall'[art. 11, comma 1, L.R. 13 settembre 1999, n. 27](#), è stato poi così sostituito dall'[art. 8-bis, comma 5, L.R. 2 maggio 2001, n. 7](#) e infine abrogato dall'[art. 31, comma 1, lettera a\), L.R. 11 maggio 2007, n. 9](#). Successivamente l'[art. 17, comma 1, L.R. 16 ottobre 2008, n. 31](#) ha confermato la soppressione del presente articolo. Il testo precedente era così formulato: «Art. 3. Istituzione del Comitato permanente. È istituito un Comitato permanente di studio, di ricerca e di documentazione sulla materia della presente legge, presieduto dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione, e composto:

a) dai Provveditori agli studi della Regione o loro delegati;

b) dai Presidenti dei consigli scolastici provinciali;

c) da Presidenti dei consigli scolastici distrettuali, scelti uno per provincia;

d) da tre docenti universitari;

e) da Presidi o Direttori didattici, scelti uno per provincia;

f) dal Presidente dell'I.R.R.S.A.E. o da un suo delegato;

g) da un giornalista designato dall'Ordine professionale;

h) da tre esperti;

i) da un rappresentante sindacale designato dalla Federazione sindacale unitaria regionale;

l) un magistrato designato dall'Associazione Nazionale Magistrati sezione calabrese;

m) un rappresentante del Centro di ricerca e documentazione sul fenomeno mafioso - Università della Calabria;

n) da un rappresentante del S.I.U.L.P. regionale;

o) da un rappresentante del Comitato donne contro la mafia;

p) un sindaco designato dall'A.N.C.I.;

q) uno studente designato dalla Lega regionale degli studenti contro la mafia;

r) da un funzionario dell'Assessorato, con funzioni di segretario del Comitato.

I membri di cui alle lettere d-g-h, sono nominati dalla Giunta regionale su parere della competente Commissione consiliare, mentre i membri di cui alle lettere c ed e sono designati nel rispetto dei criteri di cui all'[art. 107 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616](#).

Il Comitato elegge un Vice Presidente, dura in carica due anni e può darsi un regolamento per il proprio funzionamento.

Il Comitato ha compiti consultivi, di studio, di documentazione e di ricerca su tutta la materia della presente legge.

Ai componenti il Comitato, ove dovuto, spetta l'indennità di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali; ai componenti estranei all'Amministrazione regionale compete, inoltre, un gettone di presenza, nella misura di lire

quarantamila, analogamente a quanto disposto per i componenti i Comitati di controllo dalla [legge regionale 19 novembre 1982, n. 12](#).

Il Comitato è costituito con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, quando siano stati designati almeno la metà dei suoi componenti.».

Art. 4

Erogazione contributi e sussidi.

La Giunta regionale è autorizzata a concedere a titolo sperimentale, per ciascun anno scolastico a decorrere dal 1984-85, contributi fino alla misura massima di L. 10.000.000 alle scuole, istituti o facoltà nonché Fondazioni, Associazioni culturali senza fini di lucro, ONLUS che hanno tra le finalità statutarie la divulgazione della cultura della legalità, la prevenzione dei fenomeni di devianza giovanile, oltre che il recupero dei soggetti che si trovano in stato di restrizione della libertà, che ne facciano richiesta per iniziative ed attività rispondenti alle finalità di cui all'art. 1 ⁽⁴⁾. I materiali ed i sussidi di cui al punto 2) dell'art. 1 possono anche essere forniti direttamente.

(4) Comma così modificato dall'[art. 12, comma 4, L.R. 11 agosto 2004, n. 18](#).

Art. 5

Formulazione del piano di interventi.

Per la concessione dei contributi o dei sussidi e materiali di cui all'articolo precedente, il legale rappresentante della scuola o istituto, della facoltà universitaria o il rettore, nel caso di attività e ricerche a carattere interdisciplinare, presentano entro il 30 maggio di ogni anno, all'assessorato regionale alla pubblica istruzione, apposita domanda, corredata di un preventivo di spesa, di una dettagliata relazione illustrativa dell'iniziativa che si intende promuovere e del parere del rispettivo consiglio di istituto, su proposta del collegio dei docenti, o del consiglio di facoltà, su proposta di uno o più docenti.

Programmi possono essere presentati dai distretti scolastici, per attività da realizzarsi nel proprio ambito, i quali, a tal fine, promuovono incontri con i rappresentanti delle istituzioni scolastiche.

Sulla base dei programmi presentati e delle proposte formulate dalla Consulta antimafia della Giunta regionale, istituita presso la Presidenza della Giunta regionale, l'Assessore alla Pubblica Istruzione definisce entro il 30 giugno un Piano organico di interventi che, su parere vincolante della competente Commissione consiliare, viene approvato dalla Giunta entro il 30 settembre di ogni anno ⁽⁵⁾. Qualora la Commissione consiliare non provveda entro sessanta giorni dalla data di acquisizione della richiesta, il parere si intende favorevolmente acquisito ⁽⁶⁾.

Sarà data preferenza, nella formulazione del Piano, alle iniziative che risultino più rispondenti, per gli obiettivi educativi, le tematiche prescelte, le metodologie suggerite, alla finalità di cui all'art. 1.

(5) Periodo così sostituito dall'[art. 31, comma 1, lettera b\), L.R. 11 maggio 2007, n. 9](#), nel quale, erroneamente, la sostituzione viene limitata alle parole da "Sulla base" fino a "di cui all'art. 3", poi così modificato dall'[art. 17, comma 2, L.R. 16 ottobre 2008, n. 31](#). Il testo originario era così formulato: «Sulla base dei programmi presentati, del parere espresso e delle proposte formulate dal Comitato di cui all'art. 3, l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione formula - entro il 30 giugno - un Piano organico di interventi che, su parere della competente Commissione consiliare, viene approvato dalla Giunta entro il 30 settembre di ogni anno.».

(6) L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'[art. 9, L.R. 8 luglio 1992, n. 9](#).

Art. 6

Seminari di preparazione.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, è autorizzata ad organizzare, d'intesa con le autorità scolastiche degli Istituti regionali di aggiornamento educativo, ai sensi del [D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419](#) e in collaborazione con le Università calabresi e con l'I.R.R.S.A.E., seminari di preparazione per docenti interessati alle sperimentazioni ed alle attività didattico educative previste dalla presente legge.

I seminari, da organizzarsi all'inizio di ogni anno scolastico, subito dopo l'approvazione del Piano di cui all'articolo precedente, del quale fanno parte, devono tendere ad approfondire le tematiche culturali, metodologiche e didattiche relative alle iniziative previste dal Piano stesso.

Art. 7

Borse di studio per laureandi.

Il Piano di cui all'art. 5 può prevedere finanziamenti per borse di studio, fino alla misura massima di L. 10.000.000 ⁽⁷⁾ ciascuna, per ricerche di laureandi sul fenomeno mafioso.

Le borse di studio vengono concesse dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, su domanda degli interessati, corredate dal parere della Facoltà universitaria nel cui ambito di attività la ricerca viene organizzata e nei limiti dei finanziamenti previsti dal Piano ⁽⁸⁾.

(7) L'originaria cifra di L. 500.000 è stata così elevata dall'[art. 8-bis, comma 5, L.R. 2 maggio 2001, n. 7](#).

(8) Comma così modificato dall'[art. 31, comma 1, lettera c\), L.R. 11 maggio 2007, n. 9](#).

Art. 8

Produzione e diffusione di materiali e sussidi.

A cura dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione e con l'assistenza o su iniziativa della Consulta antimafia della Giunta regionale, può essere previsto, pubblicato e diffuso nelle scuole della Regione, materiale bibliografico, cinematografico, videoregistrato, tendente a documentare gli aspetti e la consistenza del fenomeno mafioso ⁽⁹⁾.

Possono essere altresì pubblicati e diffusi nelle scuole i risultati più significativi delle attività di ricerca, i testi di relazioni ed ogni altro materiale prodotto nell'ambito delle iniziative ed attività promosse con la presente legge.

Le relative spese saranno deliberate dalla Giunta regionale.

(9) Comma così modificato dapprima dall'[art. 31, comma 1, lettera d\), L.R. 11 maggio 2007, n. 9](#) e poi dall'[art. 17, comma 3, L.R. 16 ottobre 2008, n. 31](#).

Art. 9

Disposizioni finanziarie.

All'onere derivante dalla presente legge, previsto in lire 500 milioni si provvederà a partire dall'esercizio 1986 con i fondi che saranno accreditati alla Regione ai sensi dell'[articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281](#).